



COMUNE DI BUROLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 6

del 27/05/2026

.....
Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026
.....

L'anno **duemilaventisei** del giorno **ventisette** del mese di **maggio** nella Casa Comunale il Segretario Comunale, Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI, adotta la seguente determinazione:

Det.N. 6 del 27/05/2026

Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/12/2025, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione 2026, bilancio pluriennale e DUP/PEG 2026/2028, piano di investimenti – approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17/03/2026, esecutiva, relativa all’approvazione del PIAO 2026 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il CCDI per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2025;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- il CCNL siglato in data 23.2.2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 26/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2026, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Burolo ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 58 del CCNL 23.2.2026 e 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile di Area;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2026 in adeguamento dell’art. 79 CCNL 16.11.2022 e alle novità introdotte dal CCNL 23.02.2026;

Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l’incremento di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l’art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e

soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Premesso che l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo ovvero:

- a) nell'anno 2025 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, c. 821, della L. 145/2018;
- b) nell'anno 2025 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 c. 859 e 869 L.145/2018;
- c) sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 c.5 del D. Lgs. 267/2000 risulta non superiore all'8 per cento ovvero pari all'3,23 per cento;
- d) il rendiconto dell'anno 2025 è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Visto l'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento"*

Premesso che l'Ente rispetta quanto previsto dall'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") ovvero:

- a) rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- b) rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- c) ha verificato che ha una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento, così come da prospetto allegato alla presente.

Preso atto che l'Ente con Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 26/05/2026, ha fornito appositi indirizzi per l'integrazione delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") di un importo pari a € **5.966,46**. Tali somme, ai sensi della norma stessa non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017; **Tale importo risulta integrato, rispetto al 2025, della somma aggiuntiva di € 3.000 in attuazione del percorso di gradualità negli anni previsto dalla nota RGS del 27.6.2025.**

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **14.330,11**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € **662,88**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **402,22**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **748,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per € **676,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **453,70**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.124,90**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 58 comma 1 del CCNL 2026, a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 per importo pari a € **300,17**;
- ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL 23.2.2026, si procede alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (1.1.2026), per l'importo annuo pari ad € **884,88**. Si specifica che tale riduzione

del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all' art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell' art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025;

- ai sensi dell' art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), a seguito di apposito accordo di contrattazione, si procede, alla riduzione del Fondo risorse decentrate a fronte del corrispondente incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ. per un valore pari ad € **2.966,46**.

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a **8,00** è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **8,00**, pertanto, in attuazione dell' art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all' art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell' anno 2026 ai sensi dell' art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, tenuto conto dell' applicazione dell' art. 60 del CCNL 23.2.2026, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all' art. 33 del CCNL del 22.1.2004, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano essere pari ad € 20.813,90, di cui € 14.108,11 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l' inserimento delle voci variabili di cui all' art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell' anno 2016, di cui all' art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell' art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell' 1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **1.120,50**.

L' utilizzo è conseguente alla verifica dell' effettivo conseguimento dei risultati attesi.

- ai sensi dell' art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell' ente, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € **540,66**;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2026 unitamente al Piano della Performance.

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell' Ente;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all' art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all' art. 23 del D. Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. per € **9.830,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell' art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la

quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **260,70**;

- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **268,05**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, quale recupero UNA TANTUM relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **268,05**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58 c. 1 CCNL 2026 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021, con decorrenza dal 01.1.2024, quale recupero UNA TANTUM dell'incremento 2024 e 2025, per € **600,35**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per gli Enti attuatori e gestori di progetti PNNR, della quota, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad € **678,80**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2026 risulta pari ad € 13.567,11, di cui € 1.661,16 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2026;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017,*

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo e, pertanto, l'importo del fondo complessivo 2026 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, risulta pari a € 34.381,01, di cui € 15.769,27 soggette al limite 2016;

Atteso che ai sensi dell'art. 60 c. 2 del CCNL 23.2.2026, si deve procedere alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto, come indicato sopra, e che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e all'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, pertanto, il valore del limite 2016 è rideterminato in € **15.765,73**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 15.765,73 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **15.765,73**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2026, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente ed economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **15.769,27**;

Considerato che:

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del MS 2018 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ, per una quota pari a € 175,85;
- l'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 58 c. 2 CCNL 23.2.2026, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del MS 2021 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ, per una quota pari ad € 407,30;
- l'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ avvalendosi della facoltà prevista dall'Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025

convertito in Legge 69/2025, di cui, a seguito di apposito accordo di contrattazione, è stato destinato al trattamento economico delle EQ per una quota pari ad € 2.966,46;

Preso atto che il fondo 2026 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € **3,54**;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2026 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **15.765,73**;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2026 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **34.377,47**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2026 risulta rispettare il limite del 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite (decurtato per conglobamento indennità di COMPARTO) 2016	15.765,73	15.765,73
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022, Art. 58 c. 2 CCNL 2026 e Quota Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025 destinato alle EQ	9.683,54	13.233,15
Fondo Straordinario	322,20	322,20
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	0,00	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D. Lgs. 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022, Art. 58 c. 2 CCNL 2026 e Quota Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025	25.771,47	29.321,08
Totale integrazioni EQ non soggette al limite (vedi dettaglio sotto)		3.549,61
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ (vedi dettaglio sotto)		Ok

Totale integrazioni EQ non soggette al limite (dettaglio)		
Quota integrazione EQ finanziate Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018		175,85
Quota Integrazione EQ finanziate Art. 58 c. 2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 (ATTENZIONE: per il 2026 anche UNA TANTUM 2025)		407,30
Quota integrazione EQ finanziate dall'Art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025 (SOLO IMPORTI DESTINATI ALLE EQ)		2.966,46
Totale integrazioni EQ non soggette al limite		3.549,61

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo stabile soggetto al limite (decurtato per conglobamento indennità di COMPARTO)	13.576,14	14.108,11
Fondo variabile soggetta al limite	2.189,59	1.661,16
Risorse fondo prima delle decurtazioni	15.765,73	15.769,27
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	15.765,73	15.769,27
Decurtazioni per rispetto 2016		3,54
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		15.765,73
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		9.672,25
Risorse variabili NON sottoposte al		11.905,95

limite		
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		34.377,47

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 59 c.1 CCNL 23.02.2026 una quota di € 15.270,55 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2026;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2026, approvando l'allegato schema di costituzione;
- 2) di applicare l'art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025 nei termini riportati in premessa;
- 3) di applicare l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- 4) di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 per un importo pari ad € **34.377,47**;
- 5) di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **15.270,55**;
- 6) di stanziare ulteriori risorse per le somme derivanti dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle E.Q. pari a € 175,85;
- 7) di stanziare ulteriori risorse per le somme derivanti dall'art. 58 c. 2 CCNL 2026 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle E.Q. pari a € 407,30;
- 8) di determinare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno anno per un importo pari ad € **322,20**
- 9) che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2026 alle Elevate Qualificazioni verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
- 10) che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
- 11) di comunicare la presente al Revisore dei Conti, alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del vigente CCNL e alla RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI

